


Allegato A) D.C.P. n. 32 del 30.7.2012



PROVINCIA BARLETTA - ANDRIA - TRANI

**REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'INIZIO ATTIVITÀ
E LA VIGILANZA AMMINISTRATIVA E TECNICA
DELLE
SCUOLE NAUTICHE**





**PROVINCIA
DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI**

Regolamento provinciale per l'inizio attività e la vigilanza amministrativa e tecnica delle scuole nautiche

pagina 2 di 15

I N D I C E

Art. 1 – Oggetto e fonti normative	pag. 3
Art. 2 – Definizione di scuola nautica. Sede principale, sede secondaria e unità locali	pag. 3
Art. 3 – Scopi ed attività	pag. 3
Art. 4 – Tipologie di Scuola Nautica	pag. 3
Art. 5 – Requisiti soggettivi e oggettivi e condizioni per la presentazione della S.C.I.A.	pag. 4
Art. 6 – Requisiti di idoneità dei locali delle scuole nautiche	pag. 5
Art. 7 – Attrezzatura tecnica e materiale didattico per l'insegnamento teorico	pag. 5
Art. 8 – Mezzi nautici per le esercitazioni di comando e condotta	pag. 6
Art. 9 – Capacità finanziaria	pag. 8
Art. 10 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)	pag. 8
Art. 11 – Insegnanti e istruttori	pag. 10
Art. 12 – Documenti per l'esercizio dell'attività nautica	pag. 11
Art. 13 – Trasferimento del complesso aziendale	pag. 12
Art. 14 – Trasformazione e variazione dell'impresa	pag. 12
Art. 15 – Cambio dei locali o trasferimento di sede	pag. 12
Art. 16 – Sospensioni	pag. 12
Art. 17 – Tariffe e orari di apertura	pag. 12
Art. 18 – Responsabilità professionale	pag. 13
Art. 19 – Vigilanza e sanzioni	pag. 13
Art. 20 – Dipendenti e accesso ai pubblici uffici	pag. 14
Art. 21 – Entrata in vigore e norme finali	pag. 15





PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Regolamento provinciale per l'inizio attività e la vigilanza amministrativa e tecnica delle scuole nautiche



Art. 1 – Oggetto e fonti normative

1. Il presente atto disciplina la funzione vigilanza cui le scuole nautiche sono soggette da parte della Provincia e regola i tempi e le modalità di presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), come disciplinato dal combinato disposto dall'articolo 42 del D.M. 29.07.2008, 146, dall'art. 14, comma 1, a della Legge Regionale 30.11.2000, 20 e dall'art. 19 della legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Gli istituti tecnici nautici possono produrre la segnalazione di cui al comma 1.
3. Il presente regolamento non si applica ai "Centri di istruzione per la nautica" alla cui vigilanza amministrativa e tecnica provvede il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come disposto dall'articolo 43 del D.M. 29.07.2008, 146.
4. La materia del settore è pertanto disciplinata dal presente Regolamento predisposto dal Settore Infrastrutture, Mobilità e Trasporti della Provincia sulla base della vigente normativa ed in osservanza dell'art. 105 del D.lgs. 112/98.

Art. 2 - Definizione di scuola nautica. Sede principale, sede secondaria e unità locali

1. Sono denominate Scuole nautiche le aziende caratterizzate da una organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumentazioni didattiche finalizzata ad esercitare con regolarità le attività per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.
2. La sede principale della scuola è quella che risulta tale nel certificato d'iscrizione dell'impresa presso il registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura.
3. In detto certificato devono risultare altresì le eventuali sedi secondarie ed unità locali.
4. Le esercitazioni pratiche su mezzi nautici e gli esami devono essere condotti nell'ambito del Compartimento marittimo indicato nella S.C.I.A..

Art. 3 – Scopi ed attività

1. Le scuole nautiche hanno per scopo fondamentale l'educazione, l'istruzione l'aggiornamento e l'addestramento dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, nonché eventualmente per il conseguimento dei titoli e delle qualifiche del personale navigante.
2. Le scuole nautiche possono collaborare con la Provincia e con le competenti autorità scolastiche nelle eventuali attività di educazione nautica degli alunni delle scuole statali e non statali di ogni ordine e grado.
3. Le scuole nautiche possono svolgere, limitatamente ai propri candidati, oltre all'insegnamento, alla preparazione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, anche tutte quelle pratiche direttamente connesse al rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni.
4. L'attività della scuola nautica, afferente all'insegnamento teorico e al disbrigo delle relative pratiche, deve svolgersi esclusivamente nei locali dichiarati idonei nella S.C.I.A..

Art. 4 - Tipologie di Scuola nautica

1. L'esercizio dell'attività di scuola nautica è assoggettato Segnalazione Certificata di Inizio attività (S.C.I.A.) da presentare alla Provincia qualora la sede principale sia posta sul relativo territorio
2. Tale S.C.I.A. deve essere corredata di parere del Capo del Compartimento marittimo nella cui giurisdizione la Scuola nautica ha la sede o del dirigente della Direzione generale territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella cui giurisdizione la scuola ha la sede principale, come previsto dal comma 4 dell'art. 42 del D.M. 146/08.
3. Le scuole nautiche si distinguono in cinque tipi per le seguenti tipologie di navigazione di cui agli artt. 25 e 26 del D.M. 29.07.2008, 146:





PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

- A. patenti di categoria "a":
- 1) scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento di patenti che abilitano al comando e alla condotta delle imbarcazioni da diporto a propulsione mista (a vela e a motore) entro le dodici miglia dalla costa;
 - 2) scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento di patenti che abilitano al comando e alla condotta delle imbarcazioni da diporto solo a motore entro le dodici miglia dalla costa;
 - 3) scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento di patenti che abilitano al comando e alla condotta delle imbarcazioni da diporto a propulsione mista (a vela e a motore) senza alcun limite di costa;
 - 4) scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento di patenti che abilitano al comando e alla condotta delle imbarcazioni da diporto solo a motore senza alcun limite di costa;
- B. Patenti di categoria "b":
- 5) scuole nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento di patenti che abilitano al comando delle navi da diporto ("Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre anche unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista." – comma 2, art. 26 del D.M. 146/08).
4. Le scuole nautiche di tipo A e B svolgono l'educazione, l'istruzione, la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria C di cui all'art. 27 del D.M. 29.07.2008, 146.

Art. 5 - Requisiti soggettivi e oggettivi e condizioni per la presentazione della S.C.I.A.

1. Le persone fisiche o giuridiche che intendono svolgere l'attività di scuola nautica devono presentare, presso il Settore competente della Provincia, la S.C.I.A. di cui al presente regolamento. Il titolare della scuola nautica deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali dell'attività, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti della Provincia.
2. Nel caso di società o enti, la S.C.I.A. può essere presentata da persona delegata dal legale rappresentante della società o ente. La delega deve, tuttavia, risultare da atto pubblico precedente la data apposta sulla S.C.I.A.. Nella S.C.I.A. devono essere riportate, oltre alle generalità del delegato, quelle del legale rappresentante della società o dell'ente richiedente.
3. La S.C.I.A. può essere presentata da chi dimostra di essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi (ai sensi del combinato disposto dall'art. 2 del D.P.R. 431/97 e dall'art. 37 del D.M. 146/08):
 - a) età di anni 18 (diciotto);
 - b) diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato Comunitario;
 - c) adeguata capacità finanziaria (come meglio specificato dal successivo art. 9);
 - d) residenza in Italia e cittadinanza italiana (o cittadinanza di uno stato membro della Comunità Europea);
 - e) iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - f) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
 - g) non essere o non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure previste dalla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificata dalla Legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i., nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni tre, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
 - h) non avere riportato condanne per uno dei reati previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
 - i) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, a proprio carico, un procedimento per dichiarazione di fallimento o altra procedura concorsuale.
4. Sono condizioni per la regolare presentazione della S.C.I.A.:





PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Regolamento provinciale per l'inizio attività e la vigilanza amministrativa e tecnica delle scuole nautiche




- a) la disponibilità giuridica di locali idonei allo svolgimento dell'attività e relativo arredo (come meglio specificato al successivo articolo 6);
- b) adeguata dotazione di:
 - attrezzatura tecnica e materiale didattico per l'insegnamento teorico (come meglio specificato al successivo articolo 7);
 - mezzi nautici per le esercitazioni di comando e condotta e la relativa copertura assicurativa per eventuali danni alle persone imbarcate e a terzi (come meglio specificato al successivo articolo 8);
- c) organico abilitato alle funzioni di insegnante e istruttore così come previsto dall'art. 42 comma 6 del D.M. 29.07.2008, 146 (come meglio specificato al successivo articolo 11).

Art. 6 – Requisiti di idoneità dei locali delle scuole nautiche

1. I locali della scuola nautica devono comprendere, in analogia con quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 317/95:
 - a. un'aula di almeno mq. 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq. 1,50 dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
 - b. un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa con ingresso autonomo;
 - c. servizi igienici composti da bagno e antibagno illuminati ed aerati.
2. L'altezza minima di tali locali non può essere inferiore a quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede la scuola nautica.
3. I locali devono essere in regola con la normativa attinente alle caratteristiche igienico-sanitarie, alla destinazione d'uso, alla sicurezza.
4. Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere l'arredamento atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Il titolare deve avere la disponibilità giuridica del materiale d'arredamento. L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:
 - a. una cattedra od un tavolo per insegnante;
 - b. una lavagna dalle dimensioni minime di m.1,10x0,80 o lavagna luminosa;
 - c. posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo;
 - d. almeno quattro tavoli da carteggio.

Art. 7 – Attrezzatura tecnica e materiale didattico per l'insegnamento teorico

1. La scuola deve disporre di una adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni commisurati al numero massimo di allievi in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio.
2. Il materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni pratiche è costituito almeno dai seguenti elementi:
 - A. Strumenti:
 - Bussole magnetiche (di rotta, da rilevamento)
 - Grafometro;
 - sestante;
 - VHF di tipo nautico (anche palmare);
 - Orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio;
 - Scandaglio meccanico ed ecoscandaglio;
 - Solcometro;
 - Termometro, Barometro, Anemometro, Psicometro o Igrometro;
 - strumenti di comunicazione e strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS);





PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

- Starfinder;
 - Calcolatrice scientifica;
 - Esemplari dei principali mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti per la navigazione per la quale si svolgono i corsi (mezzi collettivi ed individuali di salvataggio, artifici di segnalazione, estintori, ecc...).
- B. Sussidi didattici:
- Facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
 - Carte nautiche di Mercatore, edite dall'Istituto Idrografico della Marina Militare, di varia scala;
 - Rappresentazione grafica dei motori marini entro-bordo entro-fuoribordo e fuoribordo, o relativi modelli;
 - Rappresentazione grafica del funzionamento di motori diesel e a scoppio, o relativi modelli;
 - Rappresentazione grafica delle strutture principali dello scafo ovvero modello in scala di sezione di nave;
 - Rappresentazione grafica raffigurante i più importanti ed usati nodi marini, ancore, bozzelli ed altre attrezzature, o relativi esemplari;
 - Rappresentazione grafica delle principali attrezzature e manovre di una unità a vela ovvero modello in scala (**facoltativo per le scuole nautiche** per la preparazione di candidati al conseguimento di patenti limitate alle sole unità a motore)
 - carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche ed altri strumenti per la determinazione del punto nave;
 - carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche;
 - tavole per il calcolo delle rette d'altezza;
 - carte di analisi meteorologica;
 - rappresentazione grafica della volta celeste;
 - rappresentazione grafica della rosa dei venti;
 - rappresentazione grafica delle regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;
 - rappresentazione grafica dei segnali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori);
 - rappresentazione grafica delle caratteristiche e dell'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti;
- C. Documentazione didattica:
- fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della Marina;
 - elenco dei fari e segnali da nebbia;
 - portolano del Mediterraneo;
 - leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto - Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto.

3. I sussidi di cui alla precedente lettera B. con esclusione delle carte nautiche ufficiali, possono anche essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici.

Art. 8 – Mezzi nautici per le esercitazioni di comando e condotta

1. La Scuola nautica deve disporre di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami compatibile con il tipo di scuola nautica tra quelle comprese ai punti a1), a2), a3), a4), b) dell'art. 4 comma 2 del presente regolamento, come disposto dagli artt. 25 e 26 del D.M. 146/08. A seconda del tipo la scuola nautica deve avere la disponibilità di:

a1)

- un'unità da diporto a vela con motore ausiliario, di lunghezza fuoritutto non inferiore a 7 metri, abilitato alla navigazione entro le dodici miglia dalla costa, ovvero con marcatura CE e appartenente alla classe di progettazione A, B o C;
- un'unità da diporto a motore, di lunghezza fuoritutto non inferiore a 5 metri, abilitata alla navigazione entro le dodici miglia ai sensi dell'art. 27 comma 3 lettera B del DLGS 171/2005,





PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Regolamento provinciale per l'inizio attività e la vigilanza amministrativa e tecnica delle scuole nautiche



ovvero con marcatura CE con categoria di progettazione A, B o C, dotata di motore per la cui condotta sia necessaria la patente, e di timoneria a ruota.

La scuola nautica che intenda effettuare esercitazioni, istruzione e formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti e per l'effettuazione dei relativi esami, solo con unità da diporto a vela con motore ausiliario, non è tenuta ad avere a disposizione anche un'unità da diporto a motore. In tal caso non può iscrivere allievi candidati al conseguimento di patenti che abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto solo a motore;

a2) un'unità da diporto a motore, di lunghezza fuoritutto non inferiore a 5 metri, abilitata alla navigazione entro le dodici miglia ai sensi dell'art. 27 comma 3 lettera B del DLGS 171/2005, ovvero con marcatura CE con categoria di progettazione A, B o C, dotata di motore per la cui condotta sia necessaria la patente, e di timoneria a ruota;

a3)

- un'imbarcazione da diporto a vela con motore ausiliario abilitato alla navigazione senza limiti dalla costa ovvero con marcatura CE con categoria di progettazione A o B;
- un'unità da diporto a motore abilitata alla navigazione senza limiti dalla costa, ovvero con marcatura CE con categoria di progettazione A o B.

La scuola nautica che intenda effettuare esercitazioni, istruzione e formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti e per l'effettuazione dei relativi esami, solo con unità da diporto a vela con motore ausiliario, non è tenuta ad avere a disposizione anche un'unità da diporto a motore. In tal caso non può iscrivere allievi candidati al conseguimento di patenti che abilitano al comando e alla condotta dei natanti e delle imbarcazioni da diporto solo a motore;

a4) un'imbarcazione da diporto a motore abilitata alla navigazione senza limiti dalla costa, ovvero con marcatura CE con categoria di progettazione A o B;

b) nave da diporto a motore e a vela con motore ausiliario.

La disponibilità si intende dimostrata quando il soggetto titolare della S.C.I.A. della scuola nautica:

- sia proprietario o armatore dell'unità;
- abbia stipulato un contratto di locazione o leasing con il relativo proprietario/armatore;
- abbia stipulato un contratto di comodato registrato con il proprietario o armatore dell'unità, che ne preveda espressamente l'uso per esercitazioni pratiche ed effettuazione di esami. L'unità da diporto non può essere oggetto di più di due contratti di comodato.

In caso di navi o imbarcazioni, è necessario aver presentato previamente all'ufficio d'iscrizione apposita domanda di annotazione anche per l'insegnamento professionale.

2. Le esercitazioni pratiche devono avvenire in ore diurne e notturne con condizioni meteomarine favorevoli. Le unità devono essere dotate di idonee dotazioni di pronto soccorso e di salvataggio sufficienti per tutte le persone imbarcate.


Devono, inoltre, essere dotate di un megafono e di un dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di unità in transito.

A tale scopo ed in analogia a quanto stabilito dall'art. 334 del D.P.R. 495/92, le unità impiegate, devono esporre su ciascuna murata, in modo ben visibile, un contrassegno costituito da un pannello rettangolare, recante la scritta "SCUOLA NAUTICA", in colore nero su fondo bianco (in posizione verticale o subverticale in modo da risultare ben visibile di dimensione minima pari a 1 m per 0,2 m).

Inoltre, gli allievi devono avere a bordo l'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 31, comma 2 del D.M. 146/08.

Durante le esercitazioni pratiche, i mezzi nautici possono essere condotti dagli aspiranti tenendo accanto l'istruttore sul quale ricade in ogni caso la responsabilità del mezzo.

3. Tutte le unità devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia assicurativa e ai relativi massimali assicurativi, sia per le esercitazioni di comando e condotta che per l'effettuazione degli esami.





PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Regolamento provinciale per l'inizio attività e la vigilanza amministrativa e tecnica delle scuole nautiche

pagina 8 di 15

4. Per inserire o dismettere unità nella flotta il titolare o legale rappresentante della scuola nautica è obbligato a comunicare alla Provincia la variazione della disponibilità delle imbarcazioni e indicare le relative caratteristiche, allegando copia dei documenti di bordo e del contrassegno di assicurazione.

Art. 9 – Capacità finanziaria

1. Le persone fisiche o giuridiche, per poter presentare la S.C.I.A. di scuola nautica, , in analogia con quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 317/95, devono dimostrare di avere una adeguata capacità finanziaria mediante:
- a) certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a € 51.645,69 liberi da gravami ipotecari, da documentare con:
 - visura catastale completa della indicazione della rendita catastale ovvero
 - titolo di proprietà registrato;
 - o, in alternativa a quanto indicato sotto la lettera a):
 - b) attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche di € 25.822,84 rilasciata da:
 - aziende o istituti di credito;
 - società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.
2. L'attestazione deve essere formulata secondo lo schema predisposto con successiva determinazione del dirigente del settore competente.

Art. 10 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)

1. La S.C.I.A. in regola con le norme sull'imposta di bollo è presentata alla Provincia di Barletta-Andria-Trani in base alle modalità previste dal D.Lgs. n. 445/2000, con tutti i dati anagrafici e fiscali del richiedente e di tutti i soci per le società di persone, dei soci accomandatari per le società in accomandita, degli amministratori per ogni altro tipo di società, denominazione e sede della scuola nautica, corredata dai documenti indicati al comma 3, ai numeri da 6 a 18, per le imprese individuali, da 1 a 18 per tutti gli altri casi.
2. Nella S.C.I.A. di cui al comma precedente il soggetto e/o i soggetti richiedenti dovrà/dovranno indicare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.Lgs. n. 445/2000:
- a) data e il luogo di nascita;
 - b) residenza in Italia e cittadinanza italiana (o cittadinanza di uno stato membro della Comunità Europea);
 - c) codice fiscale/partita IVA;
 - d) titolo di studio di istruzione di secondo grado, con indicazione della denominazione e della sede dell'Istituto presso cui è stato conseguito o titolo equipollente nel caso di cittadino di altro Stato Comunitario;
 - e) adeguata capacità finanziaria;
 - f) iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura;
 - g) di non essere stato/i dichiarato/i delinquente/i abituale/i, professionale/i o per tendenza;
 - h) di non essere o non essere stato/i sottoposto/i a misure di sicurezza personali o alle misure previste dalla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificata dalla Legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i., nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni tre, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
 - i) di non avere riportato condanne per uno dei reati previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
 - j) di non essere stato/i interdetto/i o inabilitato/i o dichiarato/i fallito/i, ovvero non avere in corso, a proprio carico, un procedimento per dichiarazione di fallimento o altra procedura concorsuale.





PROVINCIA
DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Regolamento provinciale per l'inizio attività e la vigilanza amministrativa e tecnica delle scuole nautiche



pagina 9 di 15

Qualora nella S.C.I.A. non sia resa tale ultima dichiarazione, il Settore competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, procede alla richiesta della relativa certificazione presso la Prefettura della Provincia in cui risiede o ha sede il soggetto che presenta la S.C.I.A..

Con riferimento al punto h), l'interessato dovrà comunque presentare un certificato di insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della legge n. 575/65 e successive modificazioni – "certificato antimafia" – rilasciata dalla Prefettura della provincia in cui risiede o ha sede il soggetto che presenta la S.C.I.A., o, in alternativa, certificato della C.C.I.A.A. recante la dicitura di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 252/98.

Tale documentazione ha la validità e gli ambiti soggettivi previsti dall'art. 2 del D.P.R. n. 252/98.

La S.C.I.A. deve contenere inoltre:

- l'indicazione del tipo di scuola nautica da segnalare, tra quelli previsti all'art. 4 del presente regolamento;
- i soggetti che svolgeranno le funzioni di insegnante di teoria e di istruttore di condotta e comando;

3. Nella S.C.I.A. deve essere dettagliato:

- a) se il richiedente è una ditta individuale, i dati anagrafici di residenza, nonché il codice fiscale del richiedente stesso;
- b) se il richiedente è una società di fatto, semplice, in nome collettivo o una società in accomandita semplice, i dati indicati al punto a) per i componenti della società e, rispettivamente per i soci accomandatari;
- c) se il richiedente è una società cooperativa, una società a responsabilità limitata, una società per azioni od una società in accomandita per azioni, i dati indicati al punto a) riferiti al legale rappresentante della società medesima.

Alla S.C.I.A. devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) per le società semplici, copia dell'atto costitutivo registrato ed eventuali successive modificazioni;
- 2) per la società in nome collettivo o in accomandita semplice, copia dell'atto costitutivo e certificato comprovante l'iscrizione della società nei registri di cancelleria presso il Tribunale;
- 3) per le società cooperative a responsabilità limitata od illimitata, quanto indicato al punto b) ed inoltre copia dello Statuto;
- 4) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, quanto indicato al punto c) ed inoltre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Società per azioni;
- 5) per le associazioni e gli enti riconosciuti dallo Stato, copia dell'atto costitutivo, dello Statuto e del provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica;
- 6) planimetria dei locali in scala 1/100 corredata dai relativi conteggi della superficie netta, redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato, con relativo contratto di proprietà o di locazione aventi i requisiti di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
- 7) certificato igienico-sanitario dei locali per uso scuola nautica, rilasciato dalla ASL competente;
- 8) certificato di agibilità e destinazione d'uso dei locali rilasciato dal Comune e estratto catastale con la categoria;
- 9) documentazione relativa all'adeguata capacità finanziaria (art. 9);
- 10) documentazione relativa al personale (art. 11 e 21);
- 11) elenco del materiale per le lezioni teoriche in dotazione (art. 7);
- 12) copia della licenza di navigazione ed eventuali certificati di sicurezza in corso di validità, ovvero il manuale del proprietario;
- 13) documentazione relativa ai mezzi nautici ed indicata al precedente art. 8, comprovante il titolo in base al quale viene utilizzata l'unità da diporto;
- 14) dichiarazione di potenza motore;
- 15) copia attestato di assicurazione dell'unità da diporto per uso scuola nautica;





PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Regolamento provinciale per l'inizio attività e la vigilanza amministrativa e tecnica delle scuole nautiche

pagina 10 di 15

- 16) originale o copia conforme all'originale del parere del Capo del Compartimento marittimo nella cui giurisdizione la Scuola nautica ha la sede o del dirigente della Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella cui giurisdizione la scuola ha la sede principale;
 - 17) tariffario;
 - 18) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (non appena presentata la S.C.I.A., dovrà essere presentata alla competente CCIAA domanda di aggiornamento dell'iscrizione).
4. L'attività oggetto di segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della S.C.I.A. presso il Settore competente della Provincia.
5. A seguito della presentazione della S.C.I.A., la Provincia di Barletta-Andria-Trani provvederà ad effettuare l'istruttoria della pratica ed il sopralluogo per la verifica del materiale per le lezioni teoriche e dei locali, nei termini stabiliti dalla L. 122/10 e s.m.i.
Nel caso in cui, in occasione dell'istruttoria e del sopralluogo, sia riscontrata la mancanza o l'insufficienza di documentazione relativa ad uno o più condizioni o requisiti necessari per la presentazione della S.C.I.A., il Settore competente inviterà il richiedente ad integrare la S.C.I.A., diffidandolo dal proseguire l'attività.
I tempi dell'istruttoria saranno conseguentemente sospesi e ricominceranno a decorrere dalla presentazione dell'integrazione.
6. Il Settore competente, in caso di accertata carenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi indicati nel presente regolamento, deve provvedere, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al presente articolo, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente ed al presente regolamento detta attività ed i suoi effetti entro un termine pari a trenta giorni.

Art. 11 – Insegnanti e istruttori

1. La scuola nautica deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori di condotta e comando oppure uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni in relazione all'abilitazione posseduta dal titolare o legale rappresentante o socio amministratore i quali possono, peraltro, cumulare le suddette funzioni se abilitati.
2. Le scuole nautiche di tipo a1) e a3) devono avere, oltre ai soggetti di cui al comma 1, anche uno o più esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana, ai sensi del comma 6, art. 42 del D.M. 146/08.
3. Se una scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, il titolare può essere autorizzato ad utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra scuola nautica, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi.
4. La scuola nautica può impiegare i soggetti di cui all'art. 21, comma 3, regolarmente abilitati, mediante uno dei seguenti rapporti di lavoro, a tempo parziale o a tempo pieno:
 - dipendente;
 - collaboratore in impresa familiare;
 - associato in partecipazione;
 - lavoratore autonomo;
 - collaboratore con contratto stipulato secondo la normativa vigente.Al personale insegnante di più scuole nautiche, appartenenti ad un unico titolare o società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.
5. Gli insegnanti e istruttori, per esercitare l'attività, sono autorizzati dalla Provincia. I titolari delle scuole nautiche devono, pertanto, richiedere di inserire, nel proprio organico, gli insegnanti e gli istruttori che





PROVINCIA
DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Regolamento provinciale per l'inizio attività e la vigilanza amministrativa e tecnica delle scuole nautiche



pagina 11 di 15

intendono utilizzare, inviando alla Provincia, unitamente alla domanda in bollo con le specifiche distinte funzioni, la seguente documentazione unitamente ad una marca da bollo per l'atto di autorizzazione e a una foto formato tessera:

- a) per gli insegnanti di teoria, come sancito dall'art. 42, comma 6, del D.M. n. 146/2008, almeno uno dei seguenti titoli:
 - abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all'art. 4 del D.M. 30.11.2007;
 - titolo professionale del diporto per lo svolgimento di servizi di coperta;
 - certificazione di essere insegnante di navigazione presso un istituto nautico o professionale, corredata da autorizzazione del capo d'istituto se in servizio;
 - certificazione di essere un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni;
 - patente nautica per la navigazione senza alcun limite conseguita da almeno cinque anni;
- b) per gli istruttori di pratica nautica, ai sensi dell'art. 31 del D.M. n. 146/2008:
 - patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.

Non possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di insegnante o di istruttore, come stabilito dall'art. 37 del D.M. n. 146/2008:

- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.;
- coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
- coloro che abbiano riportato condanne per uno dei reati previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

Inoltre nel caso di insegnante o istruttore con rapporto occasionale non continuativo si richiede una delle seguenti attestazioni:

- a) dichiarazione di non dipendenza da enti pubblici;
- b) nulla osta dell'Ente.

6. La Provincia, esaminata la documentazione e accertato il possesso dei requisiti richiesti, rilascia l'autorizzazione-tessera di riconoscimento per gli insegnanti e gli istruttori con l'indicazione delle mansioni. In caso di variazioni l'autorizzazione-tessera dell'interessato deve essere restituita alla Provincia, a cura e sotto la responsabilità del titolare della scuola.

Art. 12 - Documenti per l'esercizio dell'attività di scuola nautica

1. Le scuole nautiche devono curare la tenuta del registro di iscrizione, vidimato dal Settore competente della Provincia, contenente gli elementi fondamentali di seguito elencati:
 - a) data di iscrizione;
 - b) generalità degli allievi;
 - c) estremi delle autorizzazioni per esercitarsi al comando e alla condotta unità da diporto;
 - d) data degli esami di teoria e guida e delle prove d'esame teoriche e pratiche per il conseguimento delle patenti nautiche, e relativo esito;
2. Dovrà essere utilizzato il registro come da modello approvato con successiva determinazione del dirigente del Settore competente.





PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Regolamento provinciale per l'inizio attività e la vigilanza amministrativa e tecnica delle scuole nautiche

pagina 12 di 15

Art. 13 – Trasferimento del complesso aziendale

1. L'attività di scuola nautica non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa".
2. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa deve presentare, entro e non oltre trenta giorni dal verificarsi della circostanza, una nuova S.C.I.A. in sostituzione di quella del trasferente, corredata anche di copia conforme dell'atto con il quale si è provveduto a trasferire il complesso aziendale.
3. Al titolare cedente è consentito solo di completare la preparazione degli allievi già iscritti nel registro ma non può iscriverne dei nuovi. Allo stesso è fatto obbligo di fare annullare dalla Provincia le pagine del registro di iscrizione rimaste inutilizzate durante la sua gestione.
4. Nel caso di impedimento del titolare della scuola nautica o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società o ente, è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività della scuola nautica, previo nulla osta della Provincia alla nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto temporaneamente impedito e per non più di sei mesi.

Art. 14 – Trasformazione e variazione dell'impresa

1. La trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o la trasformazione di forme societarie, richiede la presentazione di una nuova S.C.I.A. in sostituzione di quella precedente.
2. Se la S.C.I.A. è stata presentata una società o di un ente, l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale deve essere comunicata alla Provincia, entro e non oltre trenta giorni dal verificarsi della circostanza, che ne prenderà atto previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o dell'ente non siano tali da comportare la presentazione di una nuova S.C.I.A..
3. Se varia la sola denominazione della scuola nautica senza alcuna modifica sostanziale di essa si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione della S.C.I.A. senza dar corso alla presentazione di una nuova S.C.I.A..

Art. 15 – Cambio dei locali o trasferimento di sede

1. Il cambio dei locali o il trasferimento della sede potrà essere effettuato solo dopo il rilascio di specifico nulla-osta da parte del Dirigente del competente Settore Provinciale, diretto ad accertare che i locali abbiano i requisiti prescritti dall'art. 6 del presente regolamento.

Art. 16 - Sospensioni

1. In analogia a quanto disposto dal comma 4, art. 335 del D.P.R. 495/92, l'attività può essere sospesa per gravi motivi dal titolare della scuola nautica, o dal socio amministratore, o dal legale rappresentante, o la persona da questi delegata nel caso di società o ente, per un periodo massimo di 6 mesi, previa comunicazione scritta alla Provincia, che ne prende atto con provvedimento del dirigente del Settore competente, una volta confermata la validità della motivazione e constatato il completamento di tutti i corsi iniziati.

Qualora al termine di detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente, l'attività si intenderà sospesa e sarà necessaria una nuova S.C.I.A., in caso di ripresa.

2. Dell'avvenuta ripresa dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta alla Provincia.

Art. 17 – Tariffe e orari di apertura

1. Il tariffario deve essere esposto nei locali in posizione chiaramente visibile.





**PROVINCIA
DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI**

Regolamento provinciale per l'inizio attività e la vigilanza amministrativa e tecnica delle scuole nautiche



2. Entro trenta giorni dalla data di effettivo inizio della attività il responsabile della scuola nautica dovrà comunicare alla Provincia gli orari di apertura al pubblico che dovranno essere esposti nei locali in posizione chiaramente visibile.
3. Qualora i suddetti orari subiscano variazioni, anche temporanee ma che comportino la chiusura dell'ufficio per un periodo corrispondente, come minimo, all'apertura settimanale, il responsabile della scuola nautica dovrà darne immediata comunicazione alla Provincia.

Art. 18 – Responsabilità professionale

1. Il titolare della scuola nautica, o il socio amministratore o il legale rappresentante o la persona da questi delegata nel caso di società o ente, devono avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei beni patrimoniali della scuola, rispondendo del loro regolare funzionamento nei confronti della Provincia.
2. Nello svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 264/1991.

Art. 19 – Vigilanza e sanzioni

1. Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa da parte della Provincia. Nell'espletamento delle funzioni di assistenza e adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti nautiche, le scuole nautiche sono soggette a vigilanza della Provincia.
2. I dipendenti della Provincia all'uopo delegati, muniti di apposita tessera di riconoscimento, sono autorizzati ad effettuare sopralluoghi, ispezioni ed altri accertamenti nelle sedi atti a verificare:
 - a) la regolarità dell'esercizio dell'attività;
 - b) la pubblicità e l'osservanza degli orari e l'esposizione delle tariffe;
 - c) la regolarità della tenuta dei registri;
 - d) la permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali l'esercizio dell'attività di scuola nautica è stato autorizzato.
3. Qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o dal legale rappresentante della scuola nautica nell'ambito dello svolgimento della attività che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente regolamento e per il quale non siano già previste dalle suddette norme specifiche sanzioni, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, così come nel seguito specificato:

VIOLAZIONE	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA APPLICARE
Irregolarità sui requisiti di cui all'art. 17	€ 25,00
Omessa esposizione degli orari e delle tariffe e comunicazione di cui all'art. 20	€ 25,00
Irregolarità sui requisiti di cui all'art. 7	€ 100,00
Irregolarità sui requisiti di cui all'art. 6	€ 200,00
Irregolarità sui requisiti di cui all'art. 12	€ 200,00
Irregolarità sui requisiti di cui all'art. 11	€ 250,00
Omessi adempimenti di cui agli artt. 13 e 14	€ 250,00





PROVINCIA
DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Regolamento provinciale per l'inizio attività e la vigilanza amministrativa e tecnica delle scuole nautiche

pagina 14 di 15

Irregolarità sui requisiti di cui all'art. 8	€ 500,00
--	----------

4. In aggiunta alla sanzione pecuniaria di cui al comma precedente, la Provincia diffiderà il titolare o il legale rappresentante o il socio amministratore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro il termine massimo di trenta giorni, a seconda della gravità della violazione.
5. Se, a seguito di sopralluogo o di segnalazione, sarà accertata una violazione, questa sarà contestata immediatamente, oppure ne saranno notificati gli estremi, entro il termine di trenta giorni, per i residenti nel territorio italiano, di novanta giorni, per i residenti all'estero, all'interessato ed eventualmente, a chi sia obbligato in solido.
Il termine decorre dalla data dell'accertamento.
6. Nel caso di inottemperanza al provvedimento di diffida nei termini in esso stabiliti, saranno adottati i provvedimenti sanzionatori di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo.
7. L'attività viene sospesa dalla Provincia per un periodo da uno a tre mesi quando:
 - a) l'attività non si svolge regolarmente;
 - b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei;
 - c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date ai fini del regolare funzionamento.
8. L'attività viene chiusa dalla Provincia quando:
 - a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
 - b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica;
 - c) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
 - d) per espressa rinuncia;
 - e) per decesso del titolare della S.C.I.A..

In riferimento al punto e), l'attività permane per un ulteriore periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si verifichi detto evento; in tale ipotesi la conduzione della scuola è affidata dagli eredi del titolare, per il periodo massimo sopra indicato, all'insegnante o all'istruttore facenti parte dell'organico della scuola stessa, al fine di consentire il completamento delle attività in corso e relative agli allievi già iscritti al momento del verificarsi dell'evento.


12. Chiunque svolge, a scopo di lucro, attività di istruzione e formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche senza aver presentato regolare S.C.I.A. è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 500,00.

La violazione comporta la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura della scuola nautica.

13. Chiunque svolga attività di insegnamento o istruzione nelle scuole nautiche senza essere abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 250,00.

Art. 20 – Dipendenti e accesso ai pubblici uffici

1. Oltre agli insegnanti e agli istruttori, le scuole nautiche possono utilizzare personale di segreteria assunto e regolamentato ai sensi della normativa vigente per tale categoria.
2. Entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il titolare della scuola nautica o il socio o il legale rappresentante o la persona da questi delegata nel caso di società o ente devono inviare alla Provincia un elenco aggiornato di tutto il personale utilizzato distinto per impiegati, insegnanti e istruttori con l'indicazione per ognuno del tipo di rapporto di lavoro (lavoro subordinato a tempo pieno o parziale - lavoratore autonomo o libero professionista) precisando per i lavoratori dipendenti, la data di assunzione e la dimostrazione dell'iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi anche a mezzo di autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione.





PROVINCIA
DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI

Regolamento provinciale per l'inizio attività e la vigilanza amministrativa e tecnica delle scuole nautiche



pagina 15 di 15

3. L'accesso ai Pubblici Uffici per svolgere le pratiche di competenza, è consentito a tutti i soggetti legittimati riconosciuti e individuati dalla Provincia mediante apposito tesserino. Tale tesserino personale è rilasciato su richiesta documentata e sottoscritta dal titolare a garanzia dei requisiti richiesti alle persone segnalate. Il titolare risponde, pertanto, personalmente dei tesserini richiesti con l'obbligo di restituire immediatamente quelli delegittimati.

Art. 21- Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a tutti gli effetti dalla data di esecutività del relativo provvedimento di approvazione.

